

TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile - fallimentare
Sezione specializzata in materia di imprese

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
CATANIA

OGGETTO: richiesta trattazione prioritaria delle controversie nelle quali è parte un fallimento ai sensi dell'art. 43 l.f. – seguito -

Ai sensi dell'art. 43 .f. *le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.*

In esito ad un controllo effettuato è emerso – come da elenco allegato alla presente nota – che pendono attualmente un significativo numero di procedimenti presso la quinta, sesta e la terza sezione civile.

Risulterebbe in tal senso opportuna una segnalazione ai Presidenti delle su indicate sezioni di questo Tribunale, affinché, nell'ambito della programmazione dei rinvii di udienza (compatibilmente con il carico di ciascun ruolo dei colleghi), si valorizzi l'esigenza di speditezza della definizione dei procedimenti in cui sia parte una procedura fallimentare.

Si chiede, altresì, di valutare se inoltrare la presente nota anche alla Presidenza della Corte di Appello di Catania affinché si valorizzino le medesime esigenze con riferimento ai procedimenti per i quali pende giudizio di secondo grado e sia parte una curatela fallimentare.

Infine, sarà cura di questo Presidente, salva Sua diversa indicazione, di avviare un primo contatto con la Commissione Tributaria di Catania. E' emersa, infatti, in esito ad un primo incontro con i g.d. ai fallimenti, l'esigenza che analoga iniziativa venga assunta anche con riferimento ai numerosi procedimenti pendenti presso la Commissione Tributaria provinciale di Catania, se del caso, stipulando uno specifico protocollo.

Sarà cura, infine, di questo Presidente sollecitare con apposito ordine di servizio i curatori fallimentari affinché vigilino sul puntuale espletamento del mandato difensivo da parte degli avvocati all'uopo nominati in rappresentanza del fallimento.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Catania, 9 aprile 2018

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
MARIANO SCIACCA

TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile - fallimentare
Sezione specializzata in materia di imprese

Ai sig.ri Giudici delegati
Ai sig.ri curatore fallimentare

In data odierna questo Presidente ha inviato la seguente nota all'attenzione del Sig. Presidente del Tribunale di Catania e ai colleghi Presidenti della Terza e Sesta sezione civile.

OGGETTO: richiesta trattazione prioritaria delle controversie nelle quali è parte un fallimento ai sensi dell'art. 43 l.f..

Ai sensi dell'art. 43 f. le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.

In esito ad un controllo effettuato è emerso – come da elenco allegato alla presente nota – che pendono attualmente un significativo numero di procedimenti presso la quinta, sesta e la terza sezione civile.

Risulterebbe in tal senso opportuna una segnalazione ai Presidenti delle su indicate sezioni di questo Tribunale, affinché, nell'ambito della programmazione dei rinvii di udienza (compatibilmente con il carico di ciascun ruolo dei colleghi), si valorizzi l'esigenza di speditezza della definizione dei procedimenti in cui sia parte una procedura fallimentare.

Si chiede, altresì, di valutare se inoltrare la presente nota anche alla Presidenza della Corte di Appello di Catania affinché si valorizzino le medesime esigenze con riferimento ai procedimenti per i quali pende giudizio di secondo grado e sia parte una curatela fallimentare.

Infine, sarà cura di questo Presidente, salva Sua diversa indicazione, di avviare un primo contatto con la Commissione Tributaria di Catania. E' emersa, infatti, in esito ad un primo incontro con i g.d. ai fallimenti, l'esigenza che analoga iniziativa venga assunta anche con riferimento ai numerosi procedimenti pendenti presso la Commissione Tributaria provinciale di Catania, se del caso, stipulando uno specifico protocollo. Sarà cura, infine, di questo Presidente sollecitare con apposito ordine di servizio i curatori fallimentari affinché vigilino sul puntuale espletamento del mandato difensivo da parte degli avvocati all'uopo nominati in rappresentanza del fallimento.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Catania, 9 aprile 2018

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
MARIANO SCIACCA

Tanto premesso, si richiede alle SS.VV. di avviare un monitoraggio su tutte le procedure pendenti da oltre un quinquennio, richiedendo ai Sig. curatori fallimentari di relazionare in ordine all'esistenza di procedimenti civili e/o tributari dinanzi alla Corte di appello, al Tribunale di Catania ovvero alla Commissione Tributaria di Catania, la fase nella quale si trovano e le possibilità di una loro celere definizione.

Si ringrazia per la collaborazione che verrà assicurata.

Catania, 9 aprile 2018

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
MARIANO SCIACCA

TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile - fallimentare
Sezione specializzata in materia di imprese

Ai sig.ri Giudici delegati
Ai sig.ri curatore fallimentare

In data odierna il Presidente del Tribunale di Catania, riscontrando la nota di questa Presidenza avente ad oggetto "OGGETTO: richiesta trattazione prioritaria delle controversie nelle quali è parte un fallimento ai sensi dell'art. 43 l.f." ha inviato la seguente nota all'attenzione del colleghi Presidenti della Terza, Quinta e Sesta sezione civile che si richiama integralmente.



**PRESIDENZA DEL TRIBUNALE
DI CATANIA**

OGGETTO: trattazione prioritaria delle controversie nelle quali è parte un fallimento ai sensi dell'art. 43 l.f..

Prot. n. 2790/18 I

Catania 17 APR. 2018

Ai Sigg. Presidenti di Sezione
Ai Sigg. Magistrati
- Settore civile -
Tribunale

Il presidente della Quarta sezione civile mi segnala che presso la terza, quinta e sesta sezione civile pendono un significativo numero di procedimenti in cui è parte un fallimento.

Ricordo a tutti i presidenti ed a tutti i magistrati delle sezioni civili di questo Tribunale che, per il disposto dell'art. 43 l.f. *le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.*

Comportando il ritardo nella definizione di detti procedimenti un ritardo nella chiusura dei fallimenti che ne sono parte, con conseguenza a cascata anche in tema di irragionevole durata della procedura, invito tutti i magistrati al rispetto del disposto dell'art. 43 sopra citato.

Ai presidenti delle sezioni interessate, cui si chiede di vigilare sull'ottemperanza a detta norma, per comodità e celerità di verifica, sarà fatto pervenire l'elenco dei procedimenti, in cui è parte un fallimento, pendente presso le rispettive sezioni con l'indicazione dei magistrati assegnatari, da consegnare in copia a questi ultimi, per facilitare l'adempimento di quanto sopra richiesto.

IL PRESIDENTE
dott. Francesco Mannino

Tanto premesso, rilevato che, in esito ad un'estrazione effettuata su Sicid, sono stati individuati tutti i procedimenti civili nei quali sia parte una procedura fallimentare – con separata individuazione del giudice titolare, dell'oggetto, dell'anno e del numero di iscrizione a ruolo - si richiede ai Sig. curatori fallimentari (in uno alla - già comunicata – richiesta di relazionare in ordine all'esistenza di procedimenti civili e/o tributari dinanzi alla Corte di appello, al Tribunale di Catania ovvero alla Commissione Tributaria di Catania, la fase nella quale si trovano e le possibilità di una loro celere definizione) di **provvedere con cortese sollecitudine a inoltrare la presente comunicazione ai legali delle procedure affinché, soprattutto nel caso di procedimenti di non recente iscrizione a ruolo e rilevanti *ex lege Pinto*, vogliano sottoporre all'attenzione delle rispettive sezione, tabellarmente assegnatarie dei detti procedimenti, la richiesta di trattazione prioritaria degli stessi ai sensi dell'art. 43 l.f.**

Si ringrazia per la collaborazione che verrà assicurata.

Catania, 16 aprile 2018

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
MARIANO SCIACCA

TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile - fallimentare
Sezione specializzata in materia di imprese

Catania, 22 dicembre 2015

Ai **curatori fallimentari**

Circolare n. 1/2015

Oggetto: *definizione prioritaria dei fallimenti pendenti da oltre dieci anni e cinque anni – applicazione del novellato art. 118, c. 2, legge fall.*

Tenuto conto della criticità derivante dalla pendenza di un rilevante numero di procedure concorsuali aperte da oltre dieci anni, nonché da oltre cinque anni, per lo più causata dalla contestuale pendenza di giudizi sia recuperatori, che risarcitori, che esecutivi, si rassegnano alle SS.LL. le seguenti indicazioni operative, rappresentando che costituisce ineludibile obiettivo dell'intera Amministrazione della Giustizia la prioritaria definizione in tempi brevi dei fallimenti e che i ritardi nella gestione e nella chiusura delle procedure possono generare una responsabilità patrimoniale ai sensi della c.d. Legge Pinto.

Premesso che la novella dell'art. 118, co. 2, legge fall., attuata con il d.l. n. 83/2015, conv. in l. n. 132/2015, consente la chiusura del fallimento nonostante la pendenza di giudizi, nel caso previsto dal comma 1 n. 3, salva la necessità, in caso di sopravvenienze attive, di procedere ad un riparto supplementare, e considerata la disciplina già in precedenza vigente in ipotesi di pendenza di giudizi in cui la curatela risulti convenuta, **i curatori di fallimenti aperti da oltre dieci o cinque anni, la chiusura dei quali sia impedita esclusivamente a cagione della pendenza di liti, attive o passive e in cui sia possibile un riparto finale - alle scadenze nel prosieguo della presente circolare stabilite** – dovranno verificare la sussistenza delle seguenti condizioni e, in caso di valutazione positiva e, quindi, in esito ad una effettiva ricognizione delle procedure interessate, dare immediatamente avvio alle operazioni prodromiche alla chiusura, previo raccordo con i rispettivi giudici delegati, secondo i criteri di seguito enunciati:

- a) in caso di pendenza di liti attive, in cui la curatela sia attrice ed il giudizio attenga a possibile acquisizione di attivo, il curatore chiude il fallimento e conserva la legittimazione processuale in giudizio fino alla sentenza definitiva, in regime di prorogatio, previo accantonamento di tutte le somme necessarie per spese future (es. la parcella del legale del fallimento) ed eventuali oneri (come le spese di soccombenza e, in ogni caso, il compenso del curatore parametrato all'attivo sopravveniente) relativi ai giudizi

pendenti, prudenzialmente quantificati; tutte le somme ricevute per effetto di provvedimenti esecutivi non definitivi, sono trattenute dal curatore secondo quanto dispone l'art. 117, co. 2, l.f.; eventuali sopravvenienze attive definitivamente acquisite saranno oggetto di un riparto supplementare, con le modalità stabilite nel decreto di chiusura ex art. 119 l.f.;

- b) in caso di procedure di esecuzione forzata immobiliare in cui il curatore sia intervenuto ai sensi dell'art. 107 l.f. (da equiparare – pur nella consapevolezza di contrarie opinioni - alle liti attive, attendendosi un ricavato da distribuire in sede di riparto supplementare), valgono le regole sub a);
- c) in caso in cui la procedura vanti un credito fiscale, in attesa del relativo pagamento ed ove non sia possibile o non sia conveniente la cessione, ovvero vanti un credito nei confronti di un altro fallimento, già ammesso al passivo, e si stiano soltanto attendendo gli sviluppi di quella procedura ai fini del riparto, per analogia con le liti attive (stante la ratio acceleratoria della norma) dovrà procedersi alla chiusura del fallimento, attendendo la riscossione di tali crediti ai fini del riparto supplementare in regime di prorogatio.

FALLIMENTI ULTRADECENNALI

- a) I curatori dei fallimenti aperti in data antecedente al 1 gennaio 2006, **entro il 1 marzo 2016**, dovranno procedere alla verifica della sussistenza dei superiori presupposti, depositando telematicamente una relazione - anche se negativa - in caso di esito positivo precisando:

- la causa petendi, il petitum e lo stato e grado di ciascuna causa, ammontare del petitum se afferente ad una somma;
- l'entità delle somme presuntivamente necessarie per spese future, ivi compresi gli oneri relativi ad eventuale supplemento del compenso del curatore e di ogni altro professionista la cui opera risulti ancora necessaria nonostante la chiusura del fallimento (ad es. consulente fiscale), nonché delle somme eventualmente ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi non ancora passati in giudicato e relativamente ai quali pendano le liti di cui sopra.

Dovrà altresì essere allegata una breve relazione del legale della curatela sui presumibili tempi di definizione e sul verosimile esito della causa.

Il mancato rispetto dei termini indicati per il deposito della relazione sarà preso in considerazione ai fini della revoca del curatore.

In forza delle risultanze delle suddette relazioni il giudice delegato valutati gli elementi prospettati, autorizzerà il curatore ad avviare le operazioni di chiusura del fallimento, laddove ne ricorrano i presupposti, fermo restando che:

- 1) entro sessanta giorni dalla suddetta autorizzazione il curatore dovrà procedere al deposito del rendiconto;
- 2) entro i successivi quaranta giorni dalla approvazione del rendiconto, al deposito del piano di riparto, previa richiesta e liquidazione del compenso del Curatore;
- 3) quindi a richiedere la chiusura del fallimento entro i successivi sessanta giorni.

FALLIMENTI ULTRAQUINQUENNALI

- b) **A partire dal 1.9.2016 ed entro il 30 ottobre 2016** analoghi adempimenti dovranno essere posti in essere dai curatori del fallimenti aperti in data antecedente il 1 gennaio 2011 al fine di procedere nel senso sopra indicato.

NORME GENERALI

Tutti i curatori sono comunque tenuti a depositare in cancelleria entro il 15 marzo 2016 una scheda sintetica ove indicheranno:

- incarichi in corso;
- per ogni procedura, la data di apertura, evidenziando se ultradecennale o ultraquinquennali;
- l'impedimento alla chiusura determinata esclusivamente dalla pendenza di giudizi.

Il Presidente
Dott. Mariano Sciacca

TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile - fallimentare
Sezione specializzata in materia di imprese

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
CATANIA

OGGETTO: richiesta trattazione prioritaria delle controversie nelle quali è parte un fallimento ai sensi dell'art. 43 l.f. – seguito –

In esito all'incontro con il Presidente della Commissione provinciale Tributaria di Catania, dott. Silvio Raffiotta, si è individuata quale possibile strumento di sollecitazione della trattazione prioritaria dei procedimenti tributari allo stato pendenti presso la Commissione Tributaria di Catania ai sensi dell'art. 43 l.f. la sollecitazione ai curatori fallimentare a depositare all'attenzione della Presidenza della Commissione Tributaria di Catania di apposita istanza di prelievo da depositarsi nel singolo fascicolo processuale, nella quale si faccia espressa richiesta di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 43 l.f., richiamando la nota di questa Presidenza e l'eventuale ulteriore nota che la Presidenza del Tribunale intenderà adottare.

Sarà cura dello scrivente predisporre un modulo standard di richiesta di fissazione udienza da fornire ai Sig.ri curatori fallimentare.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento.
Catania, 13.4.2018.

Il Presidente
Dott. Mariano Sciacca

TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile - fallimentare
Sezione specializzata in materia di imprese

Ai sig.ri Giudici delegati
Ai sig.ri curatore fallimentare

per p.c., all'att.ne del
Presidente del Tribunale di Catania,
dott. Francesco Mannino

OGGETTO: richiesta trattazione prioritaria delle controversie nelle quali è parte un fallimento ai sensi dell'art. 43 l.f. – **procedimenti pendenti dinanzi alla Commissione provinciale Tributaria di Catania** - seguito –

In data odierna il Presidente del Tribunale di Catania, riscontrando la nota di questa Presidenza avente ad oggetto "**OGGETTO:** richiesta trattazione prioritaria delle controversie nelle quali è parte un fallimento ai sensi dell'art. 43 l.f." ha inviato la seguente nota all'attenzione del Presidente della Commissione provinciale Tributaria di Catania, dott. Silvio Raffiotta



**PRESIDENZA DEL TRIBUNALE
DI CATANIA**

Prot. n. 2824/18 ✓

Catania 17 APR. 2018

Al Sig.
Presidente della Commissione Tributaria
Provinciale di Catania

Gentile Presidente,

in esito al colloquio con il Presidente della sezione fallimentare, dott. Mariano Sciacca, La ringrazio della disponibilità e sensibilità istituzionale mostrata nell'avere condiviso l'obiettivo di una celere definizione dei procedimenti tributari nei quali sia parte una procedura fallimentare.

Sarà, così come da accordo su sollecitazione del Presidente della quarta sezione civile e fallimentare di questo Tribunale, cura dei singoli curatori fallimentari ovvero dei difensori della curatela presentare alla Sua attenzione una richiesta di trattazione prioritaria del singolo procedimento tributario, cosicché sulla medesima istanza possa provvedersi in ordine alla tempestiva calendarizzazione dell'udienza di discussione entro l'anno.


Il Presidente
dott. Francesco Mannino

Tanto premesso, si richiede ai Sig. curatori fallimentari (in uno alla - già comunicata - richiesta di relazionare in ordine all'esistenza di procedimenti civili e\o tributari dinanzi alla Corte di appello, al

Tribunale di Catania ovvero alla Commissione Tributaria di Catania, la fase nella quale si trovano e le possibilità di una loro celere definizione) di **provvedere con cortese sollecitudine a inoltrare la presente comunicazione ai legali incaricati.**

Vorranno i legali di singoli procedimenti tributari depositare all'attenzione della Presidenza della Commissione Tributaria di Catania apposita **istanza di prelievo relativa al singolo fascicolo processuale, nella quale si faccia espressa richiesta di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 43 l.f., richiamando la nota di questa Presidenza e la nota della Presidenza del Tribunale.**

Sarà onere del curatore fallimentare riferire tempestivamente al G.d. in ordine all'esito dell'istanza di prelievo.

Sarà cura di questa Presidenza monitorare - entro due mesi dalla presente circolare - l'esecuzione dell'accordo siglato con la Commissione Tributaria di Catania.

Si ringrazia per la collaborazione che verrà assicurata.

Catania, 18 aprile 2018

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
MARIANO SCIACCA